

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 16 – del 23.02.2016

**OGGETTO: 1. DEPENALIZZAZIONE DEI REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA
2. TABELLE ACI CORRETTE**

1. DEPENALIZZAZIONE DEI REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 con la quale ha fornito le istruzioni operative, ai propri ispettori, in merito alla recente depenalizzazione dei reati puniti con pena pecuniaria ai sensi del nuovo d.lgs. n. 8/2016, di recente emanazione.

Dal 6 febbraio scorso infatti, sono in vigore le nuove disposizioni che prevedono la depenalizzazione dei reati sanzionati con multa o ammenda; tale effetto opera anche per le fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l'applicazione della sola pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria. In tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato. Restano, inoltre, ovviamente esclusi i reati previsti dal codice penale.

La circolare 6/2016 precisa fin dall'inizio che il nuovo decreto non prevede alcun tipo di depenalizzazione per i reati contemplati dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche (T.U. sicurezza), per i quali continua pertanto a permanere la natura penale eventuale.

Il decreto 8/2016 individua due regimi sanzionatori differenti sulla base del tempo in cui viene commesso l'illecito:

- **Regime intertemporale**: si applica agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016 (entrata in vigore del decreto legislativo 8/2016). Il Legislatore ha espressamente previsto la retroattività delle sanzioni amministrative, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
- **Regime ordinario**: si applica a tutti gli illeciti commessi dopo il 6 febbraio. Le sanzioni amministrative edittali si articolano su tre fasce, in base alla misura minima e massima:
 - o Da euro 5000 a euro 10000 – per i reati puniti con multa o ammenda non superiore nel massimo a 5000 euro.
 - o Da euro 5000 a euro 30000 – per i reati puniti con multa o ammenda non superiore nel massimo a 20000 euro.
 - o Da euro 10000 a euro 50000 – per i reati puniti con multa o ammenda superiore nel massimo a 20000 euro.

Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali – il d.lgs. n. 8/2016 ha inoltre riscritto l'art. 2, comma 1 bis, del Decreto Legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni nella legge n. 638/1983 che ora è così formulato: "*L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l'anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l'importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione*". In questo caso, alla luce di questa modifica, si configurano due diverse tipologie di illecito:

1. omissione al versamento per un importo massimo di 10.000,00 euro; sanzione amministrativa da 10.000,00 a € 50.000,00 euro. Per evitare la sanzione, l'azienda dovrà versare, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, i contributi omessi. (*sanzione amministrativa*)
2. omissione al versamento per un importo superiore a 10.000,00 euro: reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032,00 euro. Per evitare l'illecito penale l'azienda dovrà versare, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, i contributi omessi. (*sanzione penale*)

Alleghiamo di seguito un elenco degli illeciti oggetto di depenalizzazione con l'indicazione specifica delle ipotesi per cui è possibile adottare il provvedimento di diffida obbligatoria ex art. 13, d.lgs. n. 124/2004.

2. TABELLE ACI CORRETTE

Rendiamo noto che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2016, la rettifica alle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, a seguito di errori nell'attribuzione del fringe benefit 2016 relativo ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina - GPL fuori produzione.

Alleghiamo alla circolare le nuove tabelle corrette